



COMUNE DI PORTOGRUARO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Approvato dal C.C. con deliberazione n. 33 del 20.04.2007

INDICE

Capo I Definizione e disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 1 Finalità e oggetto del Regolamento

Art. 2 Definizione delle entrate

Art. 3 Disciplina delle entrate

Capo II Determinazione delle entrate e delle agevolazioni

Art. 4 Determinazioni delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Capo III Gestione delle entrate e delle forme di contenimento del contenzioso

Art. 6 Forme di gestione delle entrate

Art. 7 Autotutela, accertamento con adesione e conciliazione
Giudiziale

Art. 7 bis Compensazione

Art.7 ter Importo minimo per i versamenti

Art.7 quater Interessi

Art. 8 Responsabile delle entrate

Capo IV Riscossione, sanzioni e tutela giudiziaria

Art. 9 Riscossione ordinaria

Art.10 Riscossione coattiva

Art.11 Dilazioni di pagamento

Art.12 Sanzioni relative alle entrate tributarie o patrimoniali

Art.13 Tutela giudiziaria

Capo V Attività di verifica e controllo delle entrate tributarie o patrimoniali

Art.14 Attività di verifica e controllo

Art.15 Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali

Art.16 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie o patrimoniali

Capo VI Disposizioni transitorie e finali

Art.17 Disposizioni finali e transitorie

Art.18 Decorrenza e validità

CAPO I

Definizione e disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali

ARTICOLO 1

FINALITÀ' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, le entrate derivanti dalla gestione di servizi e, comunque, tutte le entrate del Comune ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Il presente Regolamento ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- b) ottimizzare l'attività amministrativa del Comune in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- c) individuare le responsabilità e le competenze in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto Comunale e nel Regolamento di Contabilità;
- d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva del Comune;
- e) attuare una corretta, efficace, efficiente, economica e trasparente gestione della fiscalità comunale.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare l'attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli Uffici e le forme di gestione.

4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio comunale.

5. Per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento a quanto stabilito per ogni singolo tributo relativamente alla specifica individuazione e definizione dei soggetti passivi, della base e fattispecie imponibile e dell'aliquota massima.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle Leggi dello Stato che, in attuazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali,

corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e la prestazione di servizi e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, può adottare, entro il termine **stabilito da norme statali** per l'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione, un apposito Regolamento, informato ai criteri generali stabiliti dal presente atto.
2. Tale Regolamento, se adottato entro il termine di cui al comma 1, avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.
3. Le entrate tributarie possono essere disciplinate con appositi Regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
4. Le entrate non tributarie possono essere disciplinate con appositi Regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.
5. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, anche per la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
6. Ove non vengano adottati nei termini i Regolamenti di cui al comma 1 e 2, per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II Determinazione delle entrate e delle agevolazioni

ARTICOLO 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, spetta ai competenti organi comunali, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, determinare i criteri per la fissazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita

deliberazione entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato. Deve, altresì, essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alla variazione di detti valori.

4. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinati con apposita deliberazione entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistenti, e in modo che con il gettito si contribuisca tendenzialmente alla copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono.

5. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 5

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente e in ossequio al principio di autonomia, il Consiglio Comunale per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico Regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei Regolamenti dovute ad una variazione della norma di legge ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento.

3. Il Consiglio Comunale può decidere di esentare dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997.

CAPO III

Gestione delle entrate e forme di contenimento del contenzioso

ARTICOLO 6

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate nelle seguenti forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997:

- a. gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- b. affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 114, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- c. affidamento nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive

modificazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- d. affidamento in concessione mediante procedura di gara ad evidenza pubblica agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni – da ultima quella disposta con D.L. n. 203 del 2005 convertito nella legge 248 del 2 dicembre 2005 - ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. L'affidamento della gestione a soggetti terzi, purchè iscritti all'apposito albo previsto dall'art. 53 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, può essere prorogato ai sensi dell'art. 3 comma 25 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, fino al 31 dicembre 2010.

5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

6. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 1 devono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile della singola entrata, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.

7. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla forma di gestione prescelta.

ARTICOLO 7

AUTOTUTELA , ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. In osservanza del principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale ha adottato con deliberazione n. 93 del 20.07.1998 il Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o rinuncia all'imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi e assoluti, definiti anche in relazione ai costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa;

2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati nel Decreto Legislativo 218/1997 nonché ai principi desumibili dall'art. 3 comma 133 della Legge 662/96, ha adottato con deliberazione n° 146 del 30 ottobre 1998 il Regolamento recante le disposizioni per la disciplina dell'istituto dell'adesione all'accertamento.

Art. 7 bis

COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 3 del vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tributi locali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 147 del 03.11.1998 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 170 del 20.12.1999, i contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ART. 7 ter

IMPORTO MINIMO PER I VERSAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n. 296 del 27.12.2006, gli importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti, in relazione ai singoli tributi, non sono dovuti sono fissati nelle misure seguenti:

TOSAP permanente e temporanea	€ 2,00
ICP	€ 3,00
ICI	€ 2,00

2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.
4. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali.
5. Il limite minimo per l'emissione di atti impositivi è fissato nelle misure stabilite dall'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali.

ART. 7 quater

INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge n. 296 del 27.12.2006, gli interessi moratori sono fissati nella misura stabilita dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 147 del 03.11.1998, siccome modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 170 del 20.12.1999, vale a dire nella misura del 2,75%, pari all'interesse moratorio stabilito per le imposte erariali con d.m. 27.06.2003.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.
3. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi creditori sulle somme oggetto di rimborso, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento e maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 8

RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i Dirigenti e i Funzionari addetti alle relative gestioni e a loro affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta alla Giunta Comunale la definizione degli obiettivi relativi alle singole entrate in correlazione con le risorse specificatamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al Responsabile della singola entrata tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle istruttorie, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Il Dirigente responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per i crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori e delle sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota all'interessato mediante notifica ai sensi dell'art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. I responsabili delle singole entrate provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dall' articolo 179 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
6. Per le comunicazioni e gli avvisi relativi ad obbligazioni tributarie, il Funzionario Responsabile dei Tributo utilizza le procedure previste dalle singole leggi d'imposta e dai Regolamenti attuativi.
7. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo 446/1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili delle singole entrate e delle attività connesse.

CAPO IV Riscossione, sanzioni e tutela giudiziaria

ARTICOLO 9

RISCOSSIONE ORDINARIA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo le disposizioni previste dalle singole leggi e dai relativi regolamenti attuativi.
2. La riscossione volontaria delle entrate deve avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità del Comune, adottato ai sensi dell'art. 152 del Decreto Legislativo n° 267/2000.
3. Le disposizioni contenute nei Regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e dell'economicità della riscossione quali il versamento diretto, tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

ARTICOLO 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Dirigente del Servizio competente per la gestione dell'entrata appone il visto di esecutività per i ruoli principali e suppletivi previsti per la relativa riscossione.
2. La riscossione coattiva, se non disposto altrimenti, è attuata secondo, il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica n° 602/1973 e n° 43/1988. .
3. I Regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto n° 639/1910. E' attribuito al Funzionario Responsabile la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del citato Regio Decreto. La procedura di riscossione è di competenza del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
4. Possono essere recuperati mediante ricorso al Giudice Ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il Dirigente responsabile della relativa gestione ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
5. Compete al Responsabile della singola entrata la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico Regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica n°602/1973 e n° 43/1988.
Compete, comunque al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria il visto di esecutorietà, fatta eccezione per i ruoli coattivi delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S per i quali il visto di esecutorietà è apposto dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale.
6. I ruoli vengono formati in base agli elenchi predisposti dai servizi che gestiscono le singole entrate.
7. Gli elenchi corredati dalla documentazione o dalla attestazione del Dirigente responsabile che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi all'Area Economico-Finanziaria ogni 120 (centoventi) giorni e, in ogni caso, almeno 12 (dodici) mesi prima della prescrizione del credito.
8. Qualora la riscossione coattiva venga affidata in concessione ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo 446/1997, le competenze i compiti indicati nel presente articolo fanno capo agli stessi.

ARTICOLO 11

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nei Regolamenti delle entrate non tributarie, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse previa domanda del debitore dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei seguenti limiti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateazioni;
- b) durata massimo di ventiquattro mesi;
- e) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi, o, in mancanza, nella misura legale.

2. Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute e al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

5. Per i debiti di natura tributaria la possibilità di dilazione o rateazione dei pagamenti è definita dagli specifici regolamenti che saranno informati, qualora non contrari a norme di legge, al disposto dei commi precedenti.

ARTICOLO 12

SANZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. In considerazione del disposto dell' art. 3 comma 133 lett. l) della Legge n. 662/96 e dei Decreti Legislativi n. 471/1997, n. 472/1997 e n. 473/1997 i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono i seguenti:

- a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero l'attenuazione delle conseguenze della violazione compiuta;
- b) la personalità del trasgressore desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
- e) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- d) l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune;
- e) l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nei casi di adempimenti tardivi;
- f) l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
- g) l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nei casi di recidiva;
- h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

2. Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione la misura delle sanzioni da irrogare secondo le varie tipologie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al Funzionario Responsabile del Tributo o al Concessionario nel caso di affidamento della

gestione a terzi. in assenza del provvedimento deliberativo di cui sopra, si applicheranno le sanzioni minime previste dai Decreti Legislativi richiamati al comma 1. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi a quanto disposto dalle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dal Comune, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. Per gli anni di vigenza del presente Regolamento e per gli anni pregressi, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un Comune o Ente Pubblico diverso.

4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste dai regolamenti di ogni singola entrata.

ARTICOLO 13

TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 546/1992 il Funzionario Responsabile del Comune o il Concessionario ex art. 52 comma 5 lett.b) del Decreto Legislativo n. 446/1997 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali il Comune o il Concessionario ex art. 52 comma 5 lett.b) del Decreto Legislativo n. 446/1997 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi **le tariffe professionali**.

CAPO V

Attività di verifica e controllo delle entrate tributarie o patrimoniali

ARTICOLO 14

ATTIVITÀ' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o con deliberazione successiva la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

In tali atti deliberativi deve risultare che le risorse assegnate sono congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività di verifica e controllo.

2. Spetta al Responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli altri adempimenti posti in capo ai contribuenti dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio delle attività istruttorie trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge Legge n. 241/1990 e **successive modificazioni e integrazioni** con esclusione delle norme di cui agli arti 7 e 13.

4. Qualora venga svolto un Progetto di Intervento Finalizzato relativo al controllo e alla verifica delle entrate comunali, salvo che sia diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al Responsabile del progetto medesimo, anche se il personale coinvolto dipende funzionalmente e gerarchicamente dai altri uffici e servizi.

5. Al fine di limitare il contenzioso e quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, il Funzionario Responsabile del Procedimento, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare, indicandone il termine perentorio, il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa.

6. Il Responsabile del Procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente l'attività di controllo. In particolare il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificando le procedure e ottimizzando i risultati.

ARTICOLO 15

ATTIVITÀ' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali dovrà svolgersi a cura del Comune o del Concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascuna entrata o servizio. Sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi Regolamenti.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo del **versamento in autotassazione** sarà cura del Comune o del Concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi Regolamenti.

ARTICOLO 16

ATTIVITÀ' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. Il Comune, relativamente alle entrate tributarie di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n: 472/97 e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione

fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo versamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità e i termini per il pagamento.

5. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo di Messo Comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

6. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal Concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola il rapporto tra il Comune e tale soggetto.

C A P O V I

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata se approvati dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione entrano in vigore a far data dal 1° gennaio dell'anno di approvazione. Entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze.

Sono pubblicati mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Tutte le modificazioni alla legislazione delle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.

ARTICOLO 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **01.01.2007**.